SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 14 maggio 1999.

Approvazione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti. (Deliberazione n. 11971).

99A4087

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 1999, n. **151.**

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi;

Considerati i risultati della ricognizione effettuata nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per l'individuazione degli uffici che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi dall'adozione del predetto regime di orario;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Ministeri, per il comparto Aziende e l'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché successive disposizioni contrattuali e normative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. OM/7101-1732 del 20 aprile 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno esclusi dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante dei presente regolamento.

2. Nell'ambito degli uffici non compresi nell'allegato di cui al comma 1, sarà garantito il funzionamento degli uffici che sono preposti alle operazioni delle consultazioni generali politiche, referendarie ed europee, nonché delle consultazioni amministrative e regionali, con ordinanza del dirigente generale della competente direzione generale e dei dirigenti generali degli uffici periferici, secondo le modalità previste dai contratti collettivi.

3. Per assicurare l'attività di diretta collaborazione con il Ministro da parte dei direttori generali e dei direttori degli uffici centrali sono individuate nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, le unità organizzative, nonché le condizioni in presenza delle quali le predette unità garantiscono il servizio anche nella giornata del sabato con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%.

4. Nel predetto allegato 2 sono altresì individuate le unità organizzative degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza che assicurano il servizio nella giornata del sabato, con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%, per garantire le attività di supporto logistico e contabile connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 337

ALLEGATO 1

UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO ESCLUSI DAL REGIME DI ORARIO ARTICOLATO SU 5 GIORNI

		UFFICI E SERVIZI ESCLUSI		
		**GABINETTO DEL MINISTRO*		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE		**CENTRO ELABORAZIONE DATI*		
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	*Direzione Centrale per i Servizi Elettorali*	**SERVIZIO INFORMATICA*		
PREFETTURE		** UFFICIO DI GABINETTO* **SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE*		
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA *UFFICI CENTRALI*	*Segreteria del Capo della Polizia*	** UFFICIO I* ** UFFICIO III*		
	Ufficio Coordinamento e Pinificazione Forze di Polizia	**CED INTERFORZE* **DIVISIONE N.S.I.S.(Sistema Informativo Schengen Nazionale)*		
	Direzione Centrale della Polizia Criminale	**SERVIZI E UFFICI* ***UFFICIO CASSA (del Servizio Economico Finanziario e Gestionale del Patrimonio)*	*** non sono compresi i rimanenti Uffici del Servizio Economico, Finanziario e Gestionale del patrimonio*	
	Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	** SERVIZIO I - Affari Generali e Internazionali* ** SERVIZIO III - Operazioni Antidroga*		

		UFFICI E SERVIZI ESCLUSI		
	Direzione Centrale per gli Affari Generali	* SERVIZIO ORDINE PUBBLICO		
		* DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	*non è compreso il settore relativo all'amministrazione del personale	
	Direzione Centrale per la Polizia Stradale,Ferroviaria, di Frontiera e Postale	*SALA OPERATIVA		
	Direzione Centrale di Sanità - Servizio Operativo Centrale di Sanità -	*UNITA' DI PRONTO IMPIEGO		
	Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Servizio Impianti tecnici e Telecomunicazioni * Divisione II **Divisione III	*CENTRO DI RACCORDO CENTRALE HELP-DESK SCHENGEN *CENTRO SUPERVISIONE RETE INTERPAC (reteX25) *CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE GESTIONE MESSAGGI (rete messaggistica) *CENTRO DI SUPERVISIONE RETE DATI NAZIONALE IN PONTE RADIO **CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE AMM,VO DELLA P.S. (CENAPS) Sala macchine		
	Direzione Investigativa Antimafia	* DIVISIONE GABINETTO * UFFICIO SUPPORTI TECNICO-INVESTIGATIVI *REPARTO INVESTIGAZIONI PREVENTIVE *REPARTO INVESTIGAZIONE GIUDIZIARIE *REPARTO RELAZIONI INTERNAZIONALI		

		UFFICI E SERVIZI ESCLUSI		
	** Reparto Autonomo Ministero Interno* ***Settore III - Gestione Amministrativa Contabile*	***UFFICIO SERVIZI** ***UFFICIO CASSA** ***UFFICIO MISSIONI E TRASFERTE**		
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA *UFFICI PERIFERICI*		*** SERVIZI DI VIGILANZA, CENTRALINO E MENSA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE**		
		***QUESTURE** ***COMMISSARIATI DISTACCATI**	**non sono compresi i settori relativi a:* *-affari generali e personale* *-addestramento e formazione del personale* *-servizi tecnico-logistici* *-amministrazione e contabilità* *-gestione automezzi*	
	Polizia stradale	*** SERVIZI OPERATIVI** *** SALE OPERATIVE** *** CENTRI OPERATIVI AUTOSTRADALI**		
	Polizia Ferroviaria	*** SERVIZI OPERATIVI** *** SALE OPERATIVE**		
		***POLIZIA DI FRONTIERA**		
		***POLIZIA POSTALE**		
	Polizia Aereo-Marittima	***SERVIZI OPERATIVI**		
		***ISPETTORATI GENERALI** ***UFFICI SPECIALI DI P.S.**		
		***REPARTI MOBILI**		
		***REPARTI A CAVALLO**		

		UFFICI E SERVIZI ESCLUSI		
	Zone TLC	****LABORATORI***		
		****CENTRI OPERATIVI PERIFERICI DIA***	**** non sono comprese le attività di addestramento***	
	Uffici Sanitari Provinciali	****UNITA' DI PRONTO IMPIEGO***		
		**** GABINETTI REGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA***		
		**** CENTRI INTERPROVINCIALI CRIMINALPOL***		
		****REPARTI PREVENZIONE CRIMINE***		
		****NUCLEI OPERATIVI DI PROTEZIONE***		
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI *UFFICI CENTRALI*	*Servizio Tecnico Centrale* ** Ispettorato per l'Organizzazione Centrale e Periferica* ***Ispettorato per l'Emergenza*	****AUTORIMESSA*** *****CENTRO OPERATIVO***		
	Scuole Centrali Antincendi	****SERVIZI DI CONTROLLO E SICUREZZA*** ****SERVIZI TECNICO-LOGISTICI***		
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI *UFFICI PERIFERICI*		****ISPETTORATI REGIONALI E INTERREGIONALI VV.F.*** ****COMANDI PROVINCIALI VV.F.*** ****DISTACCAMENTI VV.F.***	****non sono compresi i settori relativi a:*** ***-affari generali*** ***-uffici del personale*** ***-uffici di prevenzione incendi*** ***-uffici amministrativi contabili***	

ALLEGATO 2

ARTICOLAZIONE DI ORARIO SU 6 GIORNI

		UNITA' ORGANIZZATIVE	
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA *UFFICI CENTRALI*		*Segreteria del Capo della Polizia* ***UFFICIO II - Personale e Documentazione***	
		*****UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO***	***Limitatamente alle esigenze connesse a trattative con le organizzazioni sindacali*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA *UFFICI PERIFERICI*		****UFFICI CASSA*** ****UFFICI SERVIZI DELLE QUESTURE E ANALOGHI UFFICI DELLE ALTRE STRUTTURE PERIFERICHE DI P.S.***	**Per le attività di supporto logistico e contabile connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica degli uffici periferici dell'amministrazione della P.S.*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE		***UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI***	
		UFFICIO DI ORGANIZZAZIONE	*Limitatamente alle esigenze connesse a trattative sindacali*
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE		***UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI***	
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI		***UFFICIO COORDINAMENTO INTERNO E AFFARI GENERALI***	

	UNITA' ORGANIZZATIVE		
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI		***UFFICIO COORDINAMENTO INTERNO E AFFARI GENERALI***	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI *UFFICI CENTRALI*		***UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI***	
	Servizio Tecnico Centrale	**** ISPETTORATO PER L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA***	
		**** ISPETTORATO PER L'EMERGENZA***	
		**** SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI*** ***- Settore affari generali***	
		**** CENTRO STUDI ED ESPERIENZE*** ***- Settore affari generali***	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI *UFFICI PERIFERICI*		**** ISPETTORATI REGIONALI E INTERREGIONALI VV.F.*** ***- Settore affari generali*** **** COMANDI PROVINCIALI VV.F.*** ***- Settore affari generali*** ***- Ufficio di prevenzione incendi***	
UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI		***UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI***	*Limitatamente alle esigenze connesse ad attività governative e parlamentari*
UFFICIO CENTRALE PER I PROBLEMI DELLE ZONE DI CONFINE E DELLE MINORANZE ETNICHE		***UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI***	

		UNITA' ORGANIZZATIVE	
ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE		*SEGRETERIA DEL COORDINATORE*	
RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI		*SEGRETERIA DEL RESPONSABILE*	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»:

«5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti».

— La legge 23 aprile 1976, n. 136, reca: «Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamenti», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

99G0233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobili-

stico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previe per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 29 aprile 1999 dalle ore 14 alle ore 16 per assemblea sindacale richiesta dalle RSU;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini è accertato per il giorno 29 aprile 1999 dalle ore 14 alle ore 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 maggio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A4214

DECRETO 6 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio dal giorno 30 marzo 1999 al giorno 8 aprile 1999 per inagibilità della sede causata dal cedimento strutturale di parte del cornicione della cuspide del sovrastante campanile della chiesa di San Biagio, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cento è accertato per il periodo dal 30 marzo all'8 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 maggio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A4215

DECRETO 19 maggio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 1999 concernente l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che, negli allegati numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato decreto ministeriale 30 marzo 1999 è stato erroneamente riportato il termine «ricavo» al posto di «costo del venduto»;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 30 marzo 1999 concernente l'approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio, sono apportate le seguenti correzioni:

nell'allegato 3 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 03 A), alla pag. 68, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino»;

nell'allegato 4 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 03 B), alla pag. 88, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino»;

nell'allegato 5 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 03 C), alla pag. 108, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino»;

nell'allegato 6 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 03 D), alla pag. 127, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino»;

nell'allegato 7 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 05 A), alla pag. 156, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino»;

nell'allegato 8 (nota tecnica e metodologica relativa allo studio di settore SM 05 B), alla pag. 183, in corrispondenza del punto 1.3 (definizione della funzione di ricavo), al quinto capoverso, dove è scritto: «rotazione del magazzino = ricavi/giacenza media del magazzino», si legga: «rotazione del magazzino = costo del venduto/giacenza media del magazzino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A4263

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 aprile 1999.

Impegno della somma di L. 2.000.000.000 a favore della regione Puglia, ai sensi della legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme: «Trasferimento delle competenze dei soppresi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione 19 ottobre 1993 con la quale si è provveduto con riserva di individuazione degli interventi e di definizione dello specifico quadro delle risorse da assegnare, alla copertura finanziaria del protocollo di intesa finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto;

Vista la delibera 26 giugno 1996: «Attuazione dell'intesa di Programma 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub-regionale tarantina che assegna l'importo complessivo di lire 2.000 milioni di lire al finanziamento di un piano di lavoro per la messa a punto di un

documento di indirizzi nonché per la definizione dei progetti concernenti specifiche azioni di sviluppo da porre in essere nell'area tarantina»;

Vista la delibera 18 dicembre 1997 che finalizza l'importo di 2 miliardi a copertura degli oneri di convenzione con un soggetto da definire;

Vista la convenzione tra la regione Puglia e la società Eurofinanza S.p.a. del 2 febbraio 1999, n. 4862, per l'assistenza tecnico-finanziaria nonché per il coordinamento delle attività;

Vista la nota di richiesta di trasferimento delle somme iscritte sul cap. 7437 «Somme da trasferire alla regione Puglia ed agli altri soggetti competenti per l'attuazione degli interventi nell'area tarantina» in riferimento all'assegnazione della delibera 26 giugno 1996 ed all'attività di realizzazione del piano di lavoro, con a margine l'approvazione a provvedere;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Ritenuto di dover impegnare a favore della regione Puglia la somma di L. 2.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 2.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della regione Puglia.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 2.000.000.000.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7437 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A4264

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 23 febbraio 1999.

Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e le relative funzioni;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, ai sensi del quale con decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne sono dettate le relative competenze;

Viste le proposte formulate dai direttori generali e le osservazioni del servizio interno di controllo;

Viste le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero del commercio con l'estero, le unità dirigenziali di livello non generale e ne definisce le competenze, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397.

Art. 2.

Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima svolge le seguenti competenze:

a) promozione degli investimenti esteri in Italia;

b) normativa concernente gli investimenti esteri in Italia;

c) trattazione dei problemi relativi al sostegno pubblico all'importazione in Italia;

d) predisposizione, negoziazione ed applicazione di accordi concernenti le materie di competenza (servizi finanziari, emigrazione, navigazione, turismo);

e) predisposizione, negoziazione ed applicazione di accordi per la promozione e protezione degli investimenti;

f) commercio dell'oro;

g) rapporti con l'Ufficio italiano cambi;

h) trattazione dei problemi relativi al sostegno pubblico all'esportazione;

i) normativa concernente gli investimenti italiani all'estero;

l) promozione e protezione degli investimenti italiani all'estero; rapporti con la Multilateral Investment Guaranty Agency (MIGA); partecipazione ai negoziati in ambito AMI (Accordo multilaterale sugli investimenti);

m) problematiche concernenti le compensazioni e le operazioni di conversione del debito in capitale (debt equity swap);

n) problemi valutari ed emanazione dei relativi provvedimenti;

o) materie di competenza della direzione generale non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle divisioni;

p) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

3. La divisione seconda svolge le seguenti competenze:

a) strategie promozionali e predisposizione delle linee direttrici dell'attività promozionale ordinaria e speciale, con riferimento all'andamento dei settori produttivi nazionali, della situazione dei mercati esteri, dei rapporti con le associazioni di categoria e delle politiche promozionali dei Paesi esteri;

b) nel quadro delle problematiche relative all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro distretti, con particolare riferimento al terziario avanzato e al commercio elettronico, individuazione delle interconnessioni con la politica promozionale e commerciale, anche mediante contatti con le associazioni di categoria;

c) svolgimento delle funzioni, previste dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, in materia di piano annuale di attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

d) erogazione dei contributi all'ICE per lo svolgimento del programma annuale di attività;

e) progettazione e coordinamento dei programmi promozionali speciali anche con riferimento ai prodotti ad alta qualità del settore agroalimentare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

f) coordinamento dell'attività promozionale dell'ICE realizzata anche con finanziamento a carico di altre amministrazioni (agro-alimentare, artigianato);

g) rapporti con le regioni, con i centri esteri regionali (compreso il coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno a detti organismi) e con le camere di commercio italiane, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività promozionale all'estero; accordi di programma con le regioni;

h) raccolta e valutazione dei risultati d'insieme dell'attività promozionale;

i) coordinamento dell'attività promozionale, realizzata dall'ICE e da altri organismi italiani, nel settore della formazione professionale, manageriale e tecnica;

l) formulazione delle direttive di funzionamento ed esercizio della vigilanza amministrativa e contabile sull'ICE ai sensi della normativa vigente;

m) analisi dei problemi riguardanti l'organizzazione della rete commerciale italiana all'estero e della rete degli uffici ICE in Italia e all'estero, in collaborazione con le altre divisioni per le aree di rispettiva competenza;

n) approvazione delle delibere degli organi dell'ICE ai sensi della normativa vigente;

o) trattazione delle questioni concernenti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'ICE;

p) erogazione dei contributi per le spese di funzionamento dell'ICE e conseguenti adempimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa;

q) vigilanza e approvazione delle delibere ICE concernenti le materie di competenza;

r) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

4. La divisione terza svolge le seguenti competenze:

a) istruttoria delle pratiche di concessione di contributi ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; predisposizione ed emanazione dei relativi provvedimenti concessori;

b) regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

c) rapporti con le camere di commercio italo-straniere in Italia di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e disciplina dell'albo previsto all'art. 22 della predetta legge;

d) rapporti con gli enti fieristici italiani e le associazioni di categoria;

e) rapporti sul piano nazionale con i consorzi per il commercio estero ai sensi della legge 21 dicembre 1989, n. 83, e successive modificazioni, e relative norme applicative e con i consorzi agroalimentari e turistici;

f) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

g) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

5. La divisione quarta svolge le seguenti competenze, relative ai rapporti con i Paesi dell'Europa, compresi la comunità degli Stati indipendenti, la Turchia, Cipro e Malta:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale (convegni d'area, missioni istituzionali con operatori al seguito);

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare e formulazione delle relative proposte;

c) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

d) esercizio delle funzioni previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e dalle relative modalità applicative;

e) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

f) concorso nella predisposizione degli accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

g) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, anche in funzione della formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

6. La divisione quinta svolge le seguenti competenze, relative all'area geografica dei Paesi del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia), dell'Africa e di quelli associati a Lomé:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale (convegni d'area, missioni istituzionali con operatori al seguito);

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare e formulazione delle relative proposte;

c) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

d) concorso nell'elaborazione e nella gestione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'area del Mediterraneo, compresi i programmi comunitari MEDA, ALA e FES;

e) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

f) concorso nella predisposizione degli accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

g) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, anche in funzione della formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

7. La divisione sesta svolge le seguenti competenze, relative all'area geografica delle Americhe ad eccezione dei Paesi associati a Lomé:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale (convegni d'area, missioni istituzionali con operatori al seguito);

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare e predisposizione delle relative proposte;

c) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

d) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

e) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, in funzione della formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

8. La divisione settima svolge le seguenti competenze, relative all'area geografica dell'Asia, ad eccezione dei Paesi rientranti nelle competenze delle divisioni quinta e sesta, e dell'area geografica dell'Oceania:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale (convegni d'area, missioni istituzionali con operatori al seguito);

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare e predisposizione delle relative proposte;

c) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

d) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

e) concorso nella predisposizione degli accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

f) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, in funzione della formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

Art. 3.

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

1. La direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima svolge le seguenti competenze:

a) problemi di carattere generale concernenti la disciplina degli scambi di beni e servizi;

b) questioni relative ai regimi doganali speciali;

c) relazioni generali sulle attività della direzione generale;

d) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, dei regimi di importazione, esportazione e transito e delle loro modalità di gestione;

e) trasposizione della relativa normativa sul piano interno;

f) elaborazione e gestione delle misure comunitarie di difesa commerciale: antidumping, antisovvenzione, nuovi strumenti di politica commerciale, clausole di salvaguardia autonome;

g) materie di competenza della direzione generale che non rientrano nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni;

h) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

3. La divisione seconda svolge le seguenti competenze:

a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, della politica agricola comune per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, e degli strumenti per la loro gestione;

b) attuazione nella materia di competenza della divisione della normativa comunitaria sul piano nazionale;

c) rilascio dei titoli di importazione ed esportazione, prefissazione dei prelievi e delle restituzioni e gestione delle relative cauzioni, e conseguenti adempimenti;

d) gestione dei contingenti quantitativi e tariffari;

e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi, nel settore agroalimentare;

f) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

4. La divisione terza svolge le seguenti competenze:

a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, di specifiche politiche settoriali in base ai trattati CEE e CECA, per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonché degli strumenti per la loro gestione;

b) attuazione di tali normative comunitarie sul piano nazionale;

c) rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di documenti di vigilanza, nell'ambito di contingenti quantitativi, tariffari e di quote di autolimitazione;

d) disciplina degli scambi di prodotti energetici;

e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nelle materie in questione;

f) disciplina del traffico di perfezionamento attivo e passivo e rilascio delle relative autorizzazioni;

g) segreteria del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni;

h) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

5. La divisione quarta svolge le seguenti competenze:

a) concorso alla elaborazione, nelle sedi multilaterali, della disciplina dell'esportazione e transito dei prodotti a duplice uso, e sua trasposizione sul piano interno mediante l'attuazione della relativa normativa;

b) partecipazione ai lavori che si svolgono nei diversi fori di concertazione internazionale con particolare riguardo alla sicurezza e alla non proliferazione;

c) elaborazione ed attualizzazione della tabella relativa all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie soggetti ad autorizzazione e controllo dello Stato; segreteria del Comitato di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;

d) istruttoria delle domande di autorizzazione;

e) partecipazione ai lavori del comitato consultivo di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e svolgimento delle funzioni del relativo ufficio di segreteria;

f) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esportazione (autorizzazioni generali, specifiche, semplificate, di distribuzione);

g) controllo successivo relativo all'arrivo a destino e rilascio dei certificati internazionali d'importazione; cooperazione con gli organismi di controllo dei Paesi partecipanti al sistema del certificato internazionale d'importazione e del formulario di verificazione;

h) attività ispettiva in Italia ed all'estero;

i) provvedimenti di embargo e loro attuazione;

l) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

6. La divisione quinta svolge le seguenti competenze:

a) trattazione degli adempimenti in sede multilaterale (GATT e OMC) connessi all'ampliamento dell'Unione europea;

b) concorso nella elaborazione e nella gestione della politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

c) partecipazione alle relative istanze comunitarie (comitato speciale previsto dall'art. 113 del Trattato istitutivo della CEE) e multilaterali (Comitato scambi dell'OCSE);

d) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria per la partecipazione a negoziati commerciali multilaterali;

e) problemi concernenti gli scambi internazionali di servizi, la relativa disciplina ed i negoziati internazionali in materia;

f) problemi relativi alla politica di tutela ambientale ed alle interrelazioni tra scambi e ambiente;

g) problemi concernenti le interrelazioni tra scambi e concorrenza, tra scambi e investimenti, tra scambi e diritto interno, tra scambi e aspetti sociali, e gli altri aspetti connessi ai seguiti della conferenza di Marrakech;

h) problemi concernenti la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alle contraffazioni;

i) istruttoria a livello nazionale e trattazione a livello comunitario e negli altri fori multilaterali competenti (GATT e OMC);

l) dialogo transatlantico;

m) rapporti con U.S.A. e Canada;

n) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza;

o) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro, etc. per i Paesi di competenza;

p) concorso nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

q) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

r) problemi e controversie concernenti singole questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;

s) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

t) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

u) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

7. La divisione sesta svolge le seguenti competenze relative ai rapporti con i Paesi dell'Europa compresi la comunità degli Stati indipendenti, la Turchia, Cipro e Malta:

a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza;

b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro, etc. per i Paesi di competenza;

c) concorso nella elaborazione della politica comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

d) applicazione delle conseguenti misure sul piano nazionale;

e) problemi e controversie concernenti questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con i Paesi di competenza;

f) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

g) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

h) Spazio economico europeo (SEE); accordi di associazione; accordi di partenariato;

i) concorso nella elaborazione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti, in particolare, del programma di assistenza tecnico-finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'assistenza tecnica per la comunità degli Stati indipendenti (TACIS);

l) partecipazione alle iniziative internazionali concernenti i rapporti con i Paesi (conferenza di Munster e suoi seguiti, conferenze economiche Est-Ovest della O.S.C.E., iniziativa centroeuropea, ecc.);

m) concorso al processo di ampliamento dell'Unione europea e problematiche connesse all'attuazione dell'Agenda 2000;

n) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

8. La divisione settima svolge le seguenti competenze relative ai rapporti con i Paesi dell'Asia, ad eccezione di quelli rientranti nelle competenze delle divisioni sesta e ottava, dell'Oceania e dell'America centrale e meridionale, con esclusione dei Paesi associati a Lomè:

a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza;

b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro, etc. per i Paesi di competenza;

c) concorso nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

d) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

e) problemi e controversie concernenti singole questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;

f) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

g) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

h) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

9. La divisione ottava svolge le seguenti competenze relative ai rapporti con i Paesi dell'area del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia), dell'Africa e di quelli associati a Lomé:

a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza;

b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

c) concorso nella elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

d) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

e) problemi e controversie concernenti singoli questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;

f) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

g) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

h) concorso nella definizione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate (S.P.G.) e dei suoi meccanismi di gestione;

i) trasposizione di tali misure nella normativa nazionale e loro gestione, in particolare per quanto riguarda il ripristino dei dazi doganali;

l) trattazione delle problematiche concernenti i Paesi in via di sviluppo nelle competenti sedi multilaterali (UNCTAD, UNIDO, FAO);

m) concorso nella definizione della posizione comunitaria, partecipazione ai negoziati e ai meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prodotti di base e loro attuazione sul piano interno;

n) convenzione di Lomé; concorso nella elaborazione della posizione comunitaria nei relativi rapporti convenzionali;

o) concorso nella gestione dei meccanismi previsti dalla suddetta convenzione e loro applicazione in ambito nazionale;

p) questioni concernenti la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione;

q) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

Art. 4.

Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive

1. Il servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima svolge le seguenti competenze:

a) supporto operativo e amministrativo per le attività della commissione permanente di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

b) supporto operativo e amministrativo per le riunioni di coordinamento previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) consultazione sistematica dei soggetti economici a cui sono rivolte le politiche di sostegno all'internazionalizzazione, anche con riferimento agli aspetti relativi alle infrastrutture e ai prodotti culturali, con il coinvolgimento di associazioni di categoria, sindacati ed esperti;

d) coordinamento dei rapporti con i soggetti nazionali e locali, pubblici e privati coinvolti nella costituzione degli sportelli unici per le imprese, di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, anche attraverso forme di consultazione periodica;

e) controllo sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla commissione permanente e sui loro risultati anche avvalendosi dei metodi studiati dalla divisione terza;

f) questioni di competenza del servizio non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle divisioni;

g) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

3. La divisione seconda svolge le seguenti competenze:

a) esercizio delle funzioni previste dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

b) esercizio delle funzioni previste dall'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

c) esercizio delle funzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e dalla legge regionale di attuazione 22 agosto 1991, n. 34; rapporti con il centro di servizi finanziari assicurativi previsto nell'ambito dei punti franchi di Trieste (centro «off shore» di Trieste);

d) esercizio delle funzioni previste dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

e) esercizio delle funzioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la promozione delle esportazioni;

f) esercizio delle funzioni previste dalla vigente normativa in materia di crediti all'esportazione;

g) esercizio delle funzioni previste dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di costituzione di *joint-ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS);

h) trattazione delle questioni relative all'applicazione della vigente normativa concernente l'assicurazione dei crediti all'esportazione;

i) problemi connessi alle intese internazionali nelle materie di competenza, con particolare riferimento alla gestione dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (Consensus);

l) problemi connessi alla partecipazione al Club di Parigi e all'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e in transizione;

m) rapporti con l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE);

n) coordinamento tra gli strumenti nazionali e comunitari di sostegno finanziario all'internazionalizzazione, anche mediante contatti con i competenti uffici della Commissione UE;

o) verifica della realizzazione delle iniziative agevolate con gli strumenti di sostegno finanziario all'internazionalizzazione e dei loro risultati, anche avvalendosi dei metodi studiati dalla divisione terza, degli uffici ICE all'estero e di controlli in loco;

p) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

4. La divisione terza svolge le seguenti competenze, anche avvalendosi dell'Osservatorio economico istituito dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni concernenti l'economia internazionale;

b) analisi tecniche delle questioni concernenti la disciplina degli scambi internazionali e le politiche commerciali dei principali Paesi esteri;

c) elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni concernenti gli scambi con l'estero dell'Italia per Paesi partner, per settori e per regioni del territorio italiano;

d) analisi tecniche per la definizione delle direttive e dei criteri di coordinamento di competenza della commissione permanente di cui all'art. 24 de decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché per la formulazione di proposte riguardanti la normativa in materia di politiche per l'internazionalizzazione;

e) studi ed analisi sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese, anche a confronto con gli analoghi strumenti adottati dai principali Paesi esteri;

f) segreteria dell'Osservatorio economico;

g) spese per studi ed indagini;

h) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

5. La divisione quarta svolge le seguenti competenze:

a) raccolta, classificazione, aggiornamento e diffusione delle pubblicazioni, studi, note tecniche, statistiche in materia di commercio estero, di politica economico-commerciale e di economia internazionale;

b) elaborazione e diffusione, d'intesa con la direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, delle informazioni concernenti le misure di sostegno all'internazionalizzazione;

c) elaborazione e diffusione di schede relative ai singoli Paesi, ovvero ad aree geografiche;

d) elaborazione e diffusione di schede economiche e settoriali;

e) elaborazione e diffusione di schede monografiche su questioni di economia, internazionale e di politica economica estera;

f) funzionamento della biblioteca, trattazione dei problemi e liquidazione delle spese concernenti la biblioteca stessa, in particolare per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni occorrenti per il Gabinetto e le segreterie particolari, nonché per gli altri servizi del Ministero.

g) gestione del sito Internet del Ministero;

h) studi e proposte, in collaborazione con i competenti uffici del Ministero e con gli enti interessati all'utilizzo delle tecnologie e della comunicazione e dell'informazione, per migliorare i rapporti interattivi, anche telematici, con il mondo esterno e per fornire nuovi servizi (licenza elettronica, tariffa doganale elettronica, banche dati);

i) studi in materia di semplificazione e facilitazione delle procedure e delle documentazioni di commercio estero (Semproitalia) e rapporti con le organizzazioni internazionali e nazionali che trattano la materia;

j) ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

l) rapporti con il Sistan;

m) supporto informatico-statistico al controllo interno di gestione;

n) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

Art. 5.

Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico

1. Il servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima svolge le seguenti competenze:

a) segreteria del consiglio di amministrazione;

b) bollettino del Ministero;

c) ufficio del consegnatario cassiere e servizi di carattere generale; controllo contabile;

d) corsi di formazione e di perfezionamento del personale;

e) liquidazione dei compensi per traduzioni, delle spese postali e telegrafiche, delle spese casuali, delle spese per liti e arbitraggi, delle spese riguardanti l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle spese per la locazione, la manutenzione e l'adattamento dei locali;

f) archivio;

g) segreteria della commissione di sorveglianza degli archivi;

h) trattazione dei problemi di carattere generale concernenti il bilancio del Ministero e formulazione dello schema generale dello stato di previsione della spesa;

i) vigilanza ed approvazione delle delibere ICE concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ICE;

l) questioni di competenza del servizio non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle divisioni.

3. La divisione seconda svolge le seguenti competenze:

a) assunzioni;

b) provvedimenti relativi alla progressione in carriera;

c) pratiche riguardanti le aspettative, i congedi e gli accertamenti sanitari;

d) liquidazione degli assegni fissi al personale del Ministero;

e) liquidazione dei compensi accessori;

f) stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato;

g) assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari;

h) compensi per lavoro straordinario spettante al personale addetto ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

i) corresponsione dei buoni pasto;

j) rilevazione delle presenze del personale;

k) questioni disciplinari;

l) fascicoli personali, rapporti informativi, ruoli di anzianità e matricola;

4. La divisione terza svolge le seguenti compentenze:

a) ufficio relazioni con il pubblico;

b) problematiche generali relative all'esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e informazioni all'utenza sugli atti e sullo stato dei procedimenti;

c) problematiche generali relative all'attività di supporto agli uffici ministeriali in ordine all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;

d) esame, congiuntamente al competente responsabile del procedimento, delle proposte concernenti la semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) ufficio fiscale;

f) ufficio per le relazioni sindacali;

g) pubblicità dell'attività del Ministero;

h) pari opportunità;

i) attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

l) problematiche relative all'introduzione dell'euro.

5. La divisione quarta svolge le seguenti competenze:

a) missioni del personale all'interno ed all'estero e liquidazione delle relative competenze;

b) spese per missioni del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

c) missioni all'interno ed all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari;

d) interpretariato e traduzione;

e) spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni straniere;

f) spese di rappresentanza;

g) contributo all'ufficio internazionale per le tariffe doganali di Bruxelles;

h) provvidenze e servizi a favore del personale, compreso quello in quiescenza, e delle loro famiglie;

i) trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato;

j) indennità *una tantum*;

l) riconoscimento dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza;

m) riconoscimento di infermità per causa di servizio e liquidazione del relativo indennizzo e delle spese per cura, ricovero e protesi.

6. La divisione quinta svolge le seguenti competenze:

a) attribuzioni dell'ufficio per i sistemi informativi automatizzati;

b) attribuzioni dell'ufficio organizzazione e metodo;

c) gestione e controllo dei relativi capitoli di spesa;

d) problematiche relative alla ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'ICE, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998.

Art. 6.

Incarichi di coordinamento, ispettivi di consulenza, studio e ricerca

1. I dirigenti al quali non sia affidata la titolarità di unità dirigenziali non generali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 7.

Abrogazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 20 gennaio 1997, n. 102.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 1999

Il Ministro: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1, Commercio con l'estero, foglio n. 2

99A4265

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 26 aprile 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 agosto 1996 concernente il riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune regioni e province autonome, nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere alla sostituzione di taluni nominativi ed all'integrazione di nuovi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, è cosi modificato:

Istituto sperimentale per la viticoltura:

Aggio dott. Luca, integra i funzionari già delegati;

Catone dott. Italo, integra i funzionari già delegati;

Coccato p.a. Sergio, integra i funzionari già delegati;

Lot p.a. Sergio, integra i funzionari già delegati.

Regione Piemonte:

Agnes dott. Andrea, sostituisce il funzionario Rigamonti dott. Ettore;

Pili dott. Enzo Gianni, sostituisce il funzionario Busca p.a. Giuliano.

Provincia autonoma di Trento:

Chemolli dott. Mario, integra i funzionari già delegati.

Regione Toscana:

Bertelli dott. Paolo, integra i funzionari già delegati.

Regione Sardegna:

Manai p.a. Salvatore, sostituisce il funzionario Dettori p.a. Mario.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A4216

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 maggio 1999.

Modificazione delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 1182).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 aprile 1985 concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1999, con il quale è stato determinato, per l'anno 1999, l'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *g),* e all'art. 5, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Dispone:

Il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione è trasferito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, in Roma, via del Quirinale n. 21.

Il funzionamento del predetto Fondo di garanzia è disciplinato dalle norme contenute nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il presidente: MANGHETTI

ALLEGATO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, N. 792

Art. 1.

Trasferimento del Fondo

Il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792, già costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è trasferito all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il Fondo è persona giuridica e ha sede in Roma, presso il suddetto Istituto, in via del Quirinale, 21.

Art. 2.

Scopo del Fondo

Il Fondo garantisce agli assicurati ed alle imprese di assicurazione:

1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attività del mediatore iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera *g),* e all'art. 5, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792;

2) il risarcimento dei danni cagionati da negligenze od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti, nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto d'assicurazione previsto dall'art. 4, lettera *g),* e dall'art. 5, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati è limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 4, lettera *g)* e all'art. 5, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792.

In nessun caso vengono corrisposti interessi per il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia.

Art. 3.

Patrimonio del Fondo

Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, da lasciti, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.

Art. 4.

Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

1) il comitato di gestione;

2) il presidente el comitato di gestione;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Comitato di gestione

Il Fondo di garanzia è amministrato da un comitato di gestione nominato con provvedimento del Presidente dell'ISVAP e composto da:

1) tre rappresentanti dell'I SVAP, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

2) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

3) tre mediatori di assicurazione o di riassicurazione eletti dagli iscritti all'albo.

Il comitato elegge il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i rappresentanti dell'ISVAP.

Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni.

Il comitato di gestione è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti. Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque membri.

Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa, il comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del comitato e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Con il provvedimento di nomina si stabilisce la misura del compenso annuale nonché del gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del Fondo, spettanti ai componenti.

Il comitato può stabilire la costituzione di sottocomitati per l'esame istruttorio delle domande di intervento del Fondo. Ai sottocomitati partecipa uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Ai componenti dei sottocomitati spettano per ogni seduta i gettoni di presenza di cui al comma precedente.

Art. 6.

Funzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione del Fondo:

a) esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;

b) approva la relazione previsionale e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio;

c) fornisce annualmente all'ISVAP ogni elemento utile per la determinazione del contributo previsto dall'art. 4, lettera *f),* della legge.

Sono soggette all'approvazione del Presidente dell'ISVAP le delibere riguardanti:

a) la relazione previsionale, le relative variazioni ed il bilancio di esercizio;

b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e la costituzione di diritti reali sui medesimi.

Art. 7.

Presidente del comitato

Il Presidente del comitato di gestione del Fondo:

1) ha la rappresentanza legale del Fondo;

2) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il comitato alla prima seduta.

Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.

Art. 8.

Segretario del Fondo

Il segretario del Fondo è nominato con provvedimento del presidente dell'ISVAP, su proposta del comitato di gestione.

Il segretario del Fondo:

a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle riunioni del comitato e li trascrive sull'apposito registro;

c) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato su delega del comitato stesso;

d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;

e) presenta al comitato il progetto di relazione previsionale e del bilancio d'esercizio;

f) è consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo.

Con il provvedimento di nomina del segretario del Fondo si stabilisce la misura del compenso annuale spellante allo stesso.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate da un collegio, nominato con provvedimento del presidente dell'ISVAP, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente:

un membro effettivo ed uno supplente, dal presidente dell'ISVAP;

un membro effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Un terzo membro effettivo ed uno supplente sono eletti dagli iscritti all'albo dei mediatori. Le funzioni di presidente sono esercitate dal membro effettivo designato dal presidente dell'ISVAP.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o avere la qualifica di dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o dell'ISVAP.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Con il provvedimento di nomina si stabilisce la misura della retribuzione dei revisori. Ad essi spetta altresì il gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del Fondo.

Art. 10.

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto contemplato dalle vigenti disposizioni del codice civile:

a) riferisce per iscritto sulla relazione previsionale e sul bilancio di esercizio;

b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la corrispondenza del bilancio con le risultanze contabili di esercizio.

I revisori devono assistere alle riunioni del comitato di gestione.

Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le osservazioni del collegio dei revisori dei conti sono comunicate al presidente del comitato del Fondo per i provvedimenti di competenza e per conoscenza al presidente dell'ISVAP.

Art. 11.

Norme per l'elezione di membri del comitato e del collegio dei revisori

Il presidente del comitato di gestione deve convocare l'assemblea dei mediatori aderenti al Fondo da tenersi almeno due mesi prima del termine di scadenza del comitato o del collegio dei revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle notizie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da altro membro da lui designato.

Il Presidente è assistito dal segretario del Fondo o, se questi è impedito, da altra persona designata dal presidente.

L'assemblea è legalmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei mediatori aderenti al Fondo. Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta. L'assemblea nomina, a maggioranza relativa dei presenti, tre componenti del comitato di gestione, un revisore effettivo ed un revisore supplente. In caso di parità di voto si procede al ballottaggio.

Con le medesime modalità l'assemblea deve essere convocata entro due mesi dalla cessazione dalla carica di uno dei membri del comitato di gestione o del collegio dei revisori eletti dai mediatori.

Qualora entro i termini stabiliti, l'assemblea non abbia eletto i rappresentanti dei mediatori, questi sono nominati con provvedimento del presidente dell'ISVAP, il quale sceglie i membri del comitato fra i mediatori aderenti al Fondo.

Art. 12.

Contributi annuali

Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo di garanzia è fissato annualmente con provvedimento del presidente dell'ISVAP in misura comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni acquisite da ciascun aderente al Fondo nel corso dell'anno precedente, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. L'ammontare delle provvigioni acquisite deve essere indicato nel rendiconto complessivo annuale dei contratti di cui all'art. 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il contributo deve essere versato al Fondo entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 13.

Modalità di intervento del Fondo

L'assicurato o l'impresa di assicurazione i quali ritengano di avere subito un danno cagionato dal mediatore nell'esercizio della sua attività debbono comunicare senza indugio al Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tutti i fatti e tutte le circostanze che siano a loro conoscenza.

Il presidente del comitato trasmette copia di tale avviso all'ISVAP, per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonché agli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g),* della legge, e comunica al danneggiato gli estremi della polizza e le denominazioni degli assicuratori.

Il comitato di gestione, assunte sommarie informazioni e sentito, se del caso, il mediatore, delibera sulle azioni da intraprendere per la tutela, anche cautelare, dei diritti patrimoniali del Fondo.

Gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g),* della legge 28 novembre 1984, n. 792, sono tenuti a comunicare al Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso se ritengono che il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale. In caso contrario sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine, le ragioni per le quali essi considerano il danno in tutto o in parte non risarcibile.

Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera *g),* della legge 28 novembre 1984, n. 792, per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale; può intervenire nel giudizio promosso dal danneggiato contro il mediatore e può chiamare in causa gli assicuratori a norma dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile.

Art. 14.

Surrogazione del Fondo

Il Fondo è surrogato nei diritti dei danneggiati verso il mediatore fino alla concorrenza di quanto ha pagato ai medesimi, a titolo di risarcimento a norma dell'art. 4, lettera *f),* della legge 28 novembre 1984, n. 792, e dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15.

Informazioni riguardanti i contributi

L'ISVAP trasmette al comitato di gestione del Fondo, entro otto giorni dal ricevimento, copia del rendiconto o del bilancio di cui all'art. 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1984, n. 792.

Il comitato di gestione, qualora ravvisi irregolarità in tali documenti ovvero abbia il fondato sospetto che la misura del contributo sia inferiore a quella dovuta, ne riferisce all'ISVAP.

Art. 16.

Mancato pagamento dei contributi

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del Fondo ne dà notizia all'ISVAP.

L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni.

Al mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene irrogata la radiazione dall'Albo, salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 9, comma primo, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

Art. 17.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 18.

Relazione previsionale

Il comitato di gestione approva una relazione previsionale delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio stesso e la trasmette al collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti, nei quindici giorni successivi, deve depositare una propria relazione scritta e fare le osservazioni e le proposte in ordine alla relazione previsionale. La relazione previsionale è trasmessa senza indugio al presidente dell'ISVAP, con la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio del Fondo è costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il comitato di gestione deve approvare il bilancio e trasmetterlo, corredato da una relazione, al collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori, nei quindici giorni successivi, deve depositare una relazione scritta e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio.

Il bilancio è trasmesso senza indugio al presidente dell'ISVAP, con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, per la approvazione.

Art. 20.

Vigilanza

Il Fondo di garanzia è posto sotto la vigilanza dell'ISVAP.

Art. 21.

Personale

Il comitato di gestione delibera la tabella organica e l'ordinamento del personale da assumere per le esigenze di funzionamento del Fondo.

Entro i venti giorni successivi alla trasmissione della delibera relativa, la tabella organica e l'ordinamento debbono essere approvati dal presidente dell'ISVAP.

Il comitato di gestione delibera anche in ordine alle modalità di assunzione del personale; la delibera è sottoposta all'approvazione del presidente dell'ISVAP.

99A4218

PROVVEDIMENTO 10 maggio 1999.

Nomina dei rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, nel comitato di gestione e nel collegio dei revisori dei conti del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 1183).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 aprile 1985 concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge n. 792/1984 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999 con il quale sono state modificate in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il decreto del direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1996, con il quale sono stati nominati il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione in seno a detti organi dei membri nominati in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con membri in rappresentanza dell'ISVAP;

Dispone:

Art. 1.

Sono nominati membri del comitato di gestione del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i seguenti dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP:

dott. Lorenzo Foglia, vice direttore generale;

dott. Pasquale Mandino, capo del servizio albi;

dott. Giovanni Cucinotta, capo della sezione studi economico-finanziari.

Art. 2.

Sono nominati membri del collegio dei revisori dei conti del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i seguenti dirigenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP:

dott. Salvatore Leanza, capo della sezione mediatori di assicurazione - membro effettivo - presidente.

dott.ssa Marina Ciotola, capo della sezione agenti di assicurazione - membro supplente.

Roma, 10 maggio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A4217

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza», di Roma approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997;

Vista la deliberazione del senato accademico del 29 gennaio 1999;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 2 marzo 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 aprile 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 79 del titolo XVIII relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia II è ulteriormente modificato come segue:

Art. 79.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA II

Art. 1.

Istituzione, finalità, titolo conseguibile

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia II. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia II.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indicizzato a settori subspecialistici.

Art. 2.

Organizzazione, durata, norme d'accesso

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina clinica e quello di urologia, nonché il servizio speciale di dialisi e trapianti (istituto di clinica chirurgica I) e quello di fisiopatologia renale e ipertensione (istituto di clinica medica II).

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e della successiva ripartizione dei posti tra le università.

Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 3.

Piani di studi e di addestramento professionalizzante

3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 5.

Esame di diploma

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 6.

Norme finali

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F07E Nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica medica, F04C Patologia generale, F04A Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07E Nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Semeiotica funzionale, F07E Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E Nefrologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F18X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'urgenza, F04A Patologia generale.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F. *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E Nefrologia, F07C Medicina d'urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B* - *Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'università per la scuola di specializzazione in nefrologia.*

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno otto posti dialisi.

TABELLA *C* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti.

2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) sapere impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianti di rene;

Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressive e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A4219

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 maggio 1999, n. **3/99.**

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche».

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione gen. aa.gg. e personale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte di conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle Aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle IPAB e consorzi comunali e provinciali (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - C.N.E.L. - C.O.N.I. - E.N.A.C. - E.N.E.A. - Ente EUR - Unioncamere)

Alla agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli AA.GG. e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale

OGGETTO.

Rilevazione dei dati riguardanti «Permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche»:

art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770;

contratti collettivi nazionali quadro transitori del 26-27 maggio 1997 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997);

contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998);

contratto collettivo nazionale quadro del 25 novembre 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998);

contratti collettivi nazionali quadro integrativi del 27 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999).

PREMESSA.

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in oggetto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 1998 hanno fruito di distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzerà i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonché ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.

Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.

A proposito di tale ultima e recente competenza demandata al Dipartimento della funzione pubblica non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'importanza, la complessità e la delicatezza, per non parlare dell'unicità, dei relativi incombenti preordinati all'esplicazione di «funzioni di poteri di natura accertativa» ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.

Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, significando fin da ora che il mancato invio sarà considerato come il verificarsi di «una situazione di fatto con potenzialità lesiva ... da segnalare agli uffici del procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'erario» (cfr. «Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del procuratore generale presso la Corte dei conti»).

DISPOSIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ANNO 1998.

Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi e contrattuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 1998:

- è stato collocato *in distacco sindacale retribuito,* con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utilizzati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni utilizzati.

Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che fino al 7 agosto 1998 i distacchi venivano autorizzati previa acquisizione dell'assenso del Dipartimento della funzione pubblica, mentre, successivamente, con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, l'autorizzazione viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organizzazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.

È appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalità appena esplicitate, dovrà riguardare:

i distacchi a tempo indeterminato, senza cioè indicazione preventiva della durata, con e senza obbligo di attività lavorativa ridotta (art. 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, art. 3, contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997, articoli 5, 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);

i distacchi a tempo determinato, con l'indicazione preventiva della durata (minimo 3 mesi), c.d. «frazionato», con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (art. 3 contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997, articoli 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999);

- ha fruito di *permessi cumulati sotto forma di distacchi,* con l'indicazione, a fianco di ciascun nomina-

tivo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tab. 10), 25 novembre 1998 (tab. 5) e dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tab. 10).

Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);

• è stato collocato in *aspettativa sindacale non retribuita,* con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero complessivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la rilevazione deve avvenire con le stesse modalità indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e determinato (minimo tre mesi), c.d. «frazionata», con o senza obbligo di attività lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);

• ha fruito di *permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari,* con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, della data in cui è stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate *(ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).*

È necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 1998; ciò anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, più fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contingente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 (tabelle All. 1), CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tab. 6 e tabelle 11/20);

• ha fruito di *permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato,* e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del numero delle ore di permesso sindacale fruite *(ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali)* e del sindacato richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e dall'art. 9 del CCNQ transitorio 26 maggio 1997, fino al 7 agosto 1998, e, successivamente, dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, viene definito e ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo, da ogni singola amministrazione (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, art. 4, contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 e articoli 8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);

• ha fruito di *permessi sindacali non retribuiti,* con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso e del sindacato richiedente;

• è stato collocato in *aspettativa o permesso per funzioni pubbliche,* con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

MODALITÀ DI RILEVAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI.

Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magnetici utilizzando il programma di inserimento «GEDAP» predisposto dal Dipartimento.

Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascuna amministrazione è tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalità e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma «GEDAP».

Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire né utilizzare il programma.

Modalità di acquisizione del programma di inserimento dati.

Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete Internet, il programma è disponibile sul sito del Dipartimento, all'indirizzo «http://www.funpub.it/gedap/».

Il programma verrà comunque distribuito su dischetti di installazione ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.

I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere

alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma può essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.

Le amministrazioni articolate in unità organizzative centrali e periferiche potranno:

- duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici;
- importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione «File/Importa» prevista dal programma.

Modalità di invio dei dati.

Il programma è predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.

- Le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno spedire il contenuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo gedap@pcm.it
- Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma».

INDICAZIONI SPECIFICHE.

Ministeri.

Ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici.

I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'ACI provvederà alla diffusione della presente circolare, unitamente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil Clubs provinciali.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI.

Regioni.

Ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi:

- ai propri uffici;
- agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
- agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione).

Ciascuna regione provvederà, quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *l)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma.

Gli enti locali potranno chiedere copia dei dischetti di installazione direttamente alla provincia o alla prefettura competente.

Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in questione (anche di quelli negativi), trasmettendoli, unitamente a quelli del proprio personale, al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere coordinerà la raccolta dei dati delle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvederà a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, a cui saranno inviati i dischetti di installazione.

Ciascuno dei predetti assessorati curerà poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998 potranno richiedere il dischetto alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Ciascuna università e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Ente EUR, Unioncamere).

Ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

*
* *

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.

p. *Il Ministro:* BRESSA

99A4266

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 maggio 1999, n. **109/E.**

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Locazione finanziaria - Assunzione della soggettività passiva da parte del locatario - Momento.

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate

All'ANCI

All'Associazione italiana leasing

A decorrere dal 1° gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva I.C.I. per gli immobili concessi in locazione finanziaria non è più radicata in testa al locatore bensì al locatario finanziario; per l'ipotesi in cui la locazione si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) lo stesso art. 58 prevede che il locatario finanziario assume la qualità di soggetto passivo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto.

La delineata modifica della soggettività passiva (operante, ripetesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1998) riguarda, ovviamente, non soltanto gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria a partire dalla predetta data ma, altresì, quelli che, alla data stessa, risultano già essere in siffatta situazione giuridica.

Sull'argomento sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia esattamente il momento che segna il passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario finanziario.

Al riguardo la scrivente ritiene opportuno considerare che il leasing immobiliare, nelle sue linee essenziali,

è il contratto con il quale una parte, detta locatore (società di leasing), si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta conduttore o locatario, per un prestabilito tempo, un bene immobile verso un corrispettivo (canone), da pagarsi a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi; l'immobile è acquistato o fatto costruire dal locatore, su scelta del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prestabilito importo (prezzo di opzione).

D'altro canto va sottolineato che la soggettività passiva I.C.I. è caratterizzata da un rapporto che lega il soggetto all'immobile con la connotazione del diritto reale di godimento (proprietà piena, oppure usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). L'aver esteso tale soggettività al locatario finanziario (in testa al quale non è ravvisabile un diritto reale) richiede, agli effetti dell'imposta in commento, che si dia un rilievo determinante alla funzione di godimento che, accanto a quella di finanziamento, rappresenta la causa del leasing. Ed è indubbio che fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario è a questi preclusa ogni possibilità di goderne.

In tale linea logica, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria va assunta come perfezionata, e quindi operante ai fini del passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario, nel successivo momento della consegna a quest'ultimo dell'immobile oggetto del leasing; e ciò sia nel caso di immobili acquistati dal locatore, sia nel caso di fabbricati realizzati dalla società di leasing per conto del locatario. Resta fermo, ovviamente, che nel periodo immediatamente antecedente alla predetta consegna la soggettività passiva I.C.I. rimane radicata in testa al locatore finanziario.

A tale momento di consegna occorre, altresì, fare riferimento per individuare il «*primo gennaio dell'anno successivo*» stabilito dall'art. 58 in commento in ordine al passaggio della soggettività passiva I.C.I. dal locatore al locatario per i fabbricati a valore contabile.

Nei suesposti sensi vanno lette ed armonizzate le istruzioni sulle modalità di versamento e dichiarazioni I.C.I. 1998, fornite con la circolare ministeriale n. 136/E del 28 maggio 1998 e decreto direttoriale del 12 marzo 1999.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A4176

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 maggio 1999, n. **1039556.**

Legge n. 488/1992 - Indicatore regionale.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 (s.o. n. 247 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1997) sono state fornite le indicazioni per la pratica applicazione della normativa di attuazione della legge n. 488/1992, i cui criteri e modalità sono stati fissati con decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

Al punto 6.5 della predetta circolare sono state fornite le indicazioni per la determinazione dell'indicatore regionale, di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 4, del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, utile per la formazione delle graduatorie di assegnazione delle risorse finanziarie. Il punteggio di tale indicatore, si ricorda, deriva da specifiche priorità regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio numerico intero compreso tra zero e dieci ed il valore dell'indicatore conseguito da ciascuna iniziativa è pari alla somma delle tre priorità attribuibili all'iniziativa medesima sulla base delle relative caratteristiche.

Sull'argomento viene richiesto a questa direzione come debba essere determinato il punteggio dell'indicatore regionale per una domanda relativa ad un unico programma organico e funzionale concernente due o più attività ammissibili, svolte nell'ambito della medesima unità locale, alle quali la regione attribuisce punteggi differenti.

Le ipotesi in cui, per una stessa iniziativa, possano essere individuati punteggi diversi riguardano tutte e tre le priorità. Per quanto concerne la priorità territoriale, la normativa disciplina il caso di unità locali pluricomunali, individuando nel comune nel quale ricade la superficie prevalente quello cui fare riferimento ai fini della determinazione sia della misura agevolativa che del punteggio regionale. Per quanto concerne la priorità relativa alla tipologia di investimento, posto che l'unico caso in cui, per una stessa iniziativa, possono coesistere due diverse tipologie è quello in cui una delle due è il «trasferimento», la normativa indica esplicitamente nell'altra tipologia quella cui si deve fare riferimento ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale.

Per quanto concerne, infine, la priorità relativa ai settori di attività, la normativa, in effetti, non disciplina esplicitamente i casi di programmi di investimento riguardanti due o più attività diverse, anche se, per analogia, sono del tutto applicabili i criteri e gli indirizzi già definiti per gli stessi casi ma ad altri fini.

Si fa riferimento, in particolare, al punto 2.5 della citata circolare n. 234363/97 che disciplina i casi di cui si tratta ai fini dell'ammissibilità dell'intera iniziativa alle agevolazioni. Il citato punto 2.5 affronta la problematica legata alla coesistenza, nell'ambito di una medesima iniziativa, di due o più attività in parte ammissibili al cofinanziamento comunitario ed in parte ai soli fondi nazionali ovvero in parte agevolabili ed in parte escluse delle agevolazioni, concludendo, in entrambi i casi, estendendo all'intera iniziativa il criterio di ammissibilità più restrittivo: ammissibilità ai soli fondi nazionali, nel primo caso, esclusione delle agevolazioni, nel secondo.

I richiamati criteri, ispirati ad una sostanziale prudenza amministrativa di fronte ai casi di non univoca determinazione, sono del tutto applicabili nel caso in cui una stessa iniziativa interessi due o più attività cui la regione ha attribuito punteggi diversi. In tal caso, pertanto, all'intera iniziativa viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.

Le indicazioni che precedono, espresse con riferimento alla normativa concernente le attività estrattive, manifatturiere e di servizi, sono da applicare anche alle attività del settore turistico-alberghiero disciplinate dal decreto ministeriale 20 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998) e dalla circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999 (s.o. n. 67 della *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1999).

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

99A4175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 maggio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 1958?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Gruppo Lega Nord - Senato della Repubblica.

99A4290

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore, nei rapporti tra Italia, Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda, della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Facendo seguito a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1990 e n. 40 del 18 febbraio 1992, si informa che la Repubblica d'Irlanda ha depositato il proprio strumento di ratifica.

All'atto del deposito ha formulato le seguenti dichiarazioni:

«Conformément à l'article 5 de la Convention, le Gouvernement d'Irlande a désigné le Ministère des Affaire étrangères (Department of Foreign Affairs) à Dublin comme autorité centrale responsable pour la réception et l'envoi des demandes d'information mentionées en anglais ou en francais seron recevables.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 25 mai 1987, l'Irlande déclare que ladite Convention sera applicable à son égard dans ses rapports avec les autres Etats qui auron fait la même déclaration, 90 jours aprés la date du depôt de son instrument de ratification».

Relativamente a quest'ultima dichiarazione avendo l'Italia, il Belgio, la Danimarca e la Francia formulato analoga dichiarazione, si comunica che la Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità economiche europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, si applica anche nei rapporti con l'Irlanda dall'8 marzo 1999.

99A4220

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di San Lorenzo diacono e martire, in Valenzano

Con decreto ministeriale 30 aprile 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia di San Lorenzo diacono e martire, con sede in Valenzano (Bari).

99A4221

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0473
Yen giapponese	128,05
Dracma greca	325,00
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,9780
Sterlina	0,65510
Corona norvegese	8,2505
Corona ceca	37,800
Lira cipriota	0,57803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,93
Zloty polacco	4,1667
Tallero sloveno	194,8187
Franco svizzero	1,5939
Dollaro canadese	1,5374
Dollaro australiano	1,6057
Dollaro neozelandese	1,9543
Rand sudafricano	6,5561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4291

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Assunzione di nuove denominazioni per la concessione mineraria per feldspato, mica e caolino, denominata «Ciano», nel territorio dei comuni di Arena e Gerocarne.

Con decreto distrettuale n. 3452 dell'8 aprile 1999 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato il cambio di denominazione sociale per cui la concessione mineraria per feldspato, mica e caolino, denominata «Ciano», sita nel territorio dei comuni di Arena e Gerocarne (Vibo Valentia) è stata intestata alla società Gruppo minerali S.p.a., con sede in piazza Martiri della Libertà n. 4, Novara.

99A4224

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Avviso relativo al termine finale per la presentazione dei progetti ammissibili ai finanziamenti nell'ambito del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 7 della legge 8 ottobre 1998, n. 344.

Si comunica che il comitato di vigilanza del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al fine di assicurare un'ordinata valutazione delle proposte e la conseguente tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, ha stabilito di fissare alla data del 10 giugno 1999 il termine finale per la presentazione dei progetti ammissibili ai finanziamenti nell'ambito del programma.

Del termine finale suindicato verrà data ulteriore comunicazione agli interessati, anche per via telematica, da parte delle regioni.

99A4272

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1998-1999

Con provvedimento in data 10 maggio 1999 il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato, nella misura di L. 800 ogni 100 chilogrammi, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1998-1999, di cui alla delibera adottata in data 24 luglio 1998 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

99A4223

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Monobios"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 602 dell'11 ottobre 1998», relativo alla specialità medicinale MONOBIOS, 1 flaconcino contenente polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente da 2,5 ml per uso endovenoso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1999, alla pag. 32, prima colonna, ove è indicato «Produttore: la produzione e il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - Strada Solaro n. 75/76; il controllo è effettuato dalla Società G.E.T. S.r.l. con sede in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 15-17», si intende scritto «Produttore: la produzione e il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) - via Dante Alighieri 71; il controllo è effettuato dalla Società G.E.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 15-17».

99A4208

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Fenistil"».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 4 febbraio 1999», relativo alla specialità medicinale FENISTIL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999, alla pag. 27, prima colonna, ove è indicato «Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio» si intende scritto «Società: Novartis Consumer Health S.p.a. s.s. Varesina 233, km 20,5 Origgio».

99A4209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aureocort»

Estratto decreto n. 140 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874:

Specialità: AUREOCORT:

pomata dermatologica 30 g - A.I.C. n. 020867026,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinetic»

Estratto decreto n. 141 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874:

Specialità: CINETIC:

50 confetti - A.I.C. n. 005672011,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Audiocort»

Estratto decreto n. 142 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874:

Specialità: NEO AUDIOCORT:

gocce otologiche 5 ml - A.I.C. n. 021029020,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C Destrosio»

Estratto decreto n. 145 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

Specialità: C DESTROSIO:

24 compresse - A.I.C. n. 013580016;

10 bustine effervescenti - A.I.C. n. 013580028;

20 bustine effervescenti - A.I.C. n. 013580030,

è ora trasferita alla società A.M.S.A. S.r.l., con sede in Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma, codice fiscale 00539640482.

Produzione, controllo e confezionamento: Special Product's Line S.r.l., via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angidil»

Estratto decreto n. 146 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia, codice fiscale 00761810506:

Specialità: ANGIDIL:

28 capsule ril. prolung. 90 mg - A.I.C. n. 028258010;

28 capsule ril. prolung. 120 mg - A.I.C. n. 028258059;

28 capsule ril. prolung. 180 mg - A.I.C. n. 028258097;

28 capsule ril. prolung. 300 mg - A.I.C. n. 028258135,

è ora trasferita alla società ErreKappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ataclor»

Estratto decreto n. 147 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 01163980681:

Specialità: ATACLOR:

30 compresse 125 mg - A.I.C. n. 026044026,

è ora trasferita alla società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale 09674060158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furedan»

Estratto decreto n. 150 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

Specialità: FUREDAN:

15 compresse 50 mg - A.I.C. n. 014152019,

è ora trasferita alla società Scharper S.r.l., con sede in via Gesù, 10 - 20121 Milano, codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluss»

Estratto decreto n. 151 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

Specialità: FLUSS:

«40» 20 compresse - A.I.C. n. 021360021,

è ora trasferita alla società Scharper S.r.l., con sede in via Gesù, 10 - 20121 Milano, codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Frangulina»

Estratto decreto n. 155 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6 - 16147 Genova, codice fiscale 00265870105:

Specialità: FRANGULINA:

flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 002924013;

«desaccarata» sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 002924025;

20 confetti - A.I.C. n. 002924037,

è ora trasferita alla società Dr. Ottolenghi & C. S.r.l., con sede in via Cuneo, 5 - 10028 Trofarello (Torino), codice fiscale 04725270013.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zarontin»

Estratto decreto MCR n. 170 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale: ZARONTIN, nella forma e confezione: 1 flacone sciroppo 250 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale 09810140153.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione:

1 flacone sciroppo 250 ml uso orale viene autorizzata la confezione 1 flacone sciroppo 200 ml uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone sciroppo 200 ml uso orale;

A.I.C. n. 018930038 (in base 10) - 0L1QCQ (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo etosuccimide gode di tutela brevettuale.

Composizione:

5 ml (1 cucchiaino) contengono:

principio attivo: etosuccimide mg 250;

eccipienti: sodio citrato, saccarina, sodio bicarbonato, sodio benzoato, saccarosio, glicerina, essenza di lampone, E110, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: piccolo male epilettico.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 018930026 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epicef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 233 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: EPICEF.

Società: FD Farmaceutici S.r.l., via Castello, 15 - 29019 San Giorgio Piacentino (Piacenza).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Epicef» 1 flac. im 1 g + fiala solv., A.I.C. n. 033318015, «Epicef» 1 flac. im 500 mg + fiala solv., A.I.C. n. 033318027, «Epicef» 1 flac. ev 1 g + fiala solv., A.I.C. n. 033318039, prodotti anteriormente al 25 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 2 del 19 gennaio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 agosto 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesia bisurata aromatic, Streptomagma».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 234 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: MAGNESIA BISURATA AROMATICA, STREPTOMAGMA.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Magnesia bisurata aromatic» 40 pastiglie, A.I.C. n. 005781036; «Magnesia bisurata aromatic» 80 pastiglie, A.I.C. n. 005781048; «Streptomagma» sospensione os 90 ml, A.I.C. n. 011068032; «Streptomagma» 12 compresse, A.I.C. n. 011068044, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 14 giugno 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briofil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 235 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: BRIOFIL.

Società: Teofarma S.p.a., via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valli Salimbene.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Briofil» 30 confetti 600 mg, A.I.C. n. 025985072; «Briofil» BB 10 supposte 250 mg, A.I.C. n. 025985096, prodotti anteriormente al 25 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 9 del 19 gennaio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 agosto 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1999 il dott. Massimo Tonello è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Moda Coop Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tribano (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 marzo 1993 in sostituzione del dott. Umberto Pendini, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1999 il dott. Enrico Guarducci è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Centro Umbria Arte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corciano, Taverne, località Collelungo (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 12 aprile 1997 in sostituzione della dott.ssa Angelina Curci, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

99A4222

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Proroga del termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali con le società autostradali

Nella seduta del 14 maggio 1999 il CIPE ha prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali con le società autostradali, rispetto alla precedente scadenza prevista al punto 1 della delibera n. 131 dell'11 novembre 1998.

99A4267

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	508.000
	- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	416.000
	- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	115.500
	- semestrale	L.	69.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	107.000
	- semestrale	L.	70.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	273.000
	- semestrale	L.	150.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	106.000
	- semestrale	L.	68.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	267.000
	- semestrale	L.	145.000
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	L.	1.097.000
	- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	L.	982.000
	- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035